



Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
PRIMARY TEACHER EDUCATION

Classe LM-85bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Emanato con DR Rep. n. 362/2019, Prot. n. 104574/l/3 del 3/07/2019

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Requisito d'accesso al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria

Requisito per l'accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Potranno partecipare alla selezione anche coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale. Il corso di laurea magistrale è a numero programmato. Il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità della prova di selezione sono determinati annualmente con Decreto Ministeriale. L'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria richiede il possesso dei risultati di apprendimento previsti dai percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale, dovranno superare il test di ammissione anche coloro che: - desiderano trasferirsi da altri corsi di laurea diversi da Scienze della formazione primaria; - siano già in possesso di altra laurea.

Il numero massimo di inserimenti possibili viene determinato sulla base di un conteggio che include: i posti rimasti disponibili nell'anno precedente al termine della procedura concorsuale, i posti non coperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli ed i posti liberatisi a seguito di rinuncia o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento ad altro Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studi delibera i criteri di priorità in caso di presenza di posti disponibili per l'accoglimento di richieste di inserimento ad anni successivi al primo perché provenienti da carriera pregressa o perché in trasferimento da analoghi corsi SFP.

Per quanto non dettagliatamente specificato si fa riferimento alle delibere del Senato Accademico valide per tutti i Corsi di Laurea UniBg.

Norme per l'ingresso nel corso di Scienze della Formazione primaria UniBg ad anni successivi al primo

1. Lo Studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea. L'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi SFP) sarà possibile se la somma dei Crediti Formativi Universitari (d'ora in poi CFU) raggiunti sarà pari o superiore a 30 CFU; l'iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 90 CFU. Non è possibile l'iscrizione ad anni superiori al terzo, indipendentemente dai CFU eventualmente riconosciuti. Ciò in subordine alla presenza di posti disponibili nell'anno di riferimento.

2. Per i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione si procede in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del decreto 378 dell'11-5-2018 emesso in applicazione dell'art. 4 del DLgs 65/2017.



Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria di Bergamo

1. Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Formazione primaria di altra sede nazionale possono chiedere il trasferimento alla sede di Bergamo, senza necessità di sottoporsi al Test d'ingresso.
2. Saranno riconosciuti totalmente solo gli esami e laboratori effettivamente sostenuti nel Corso SFP di provenienza, e non quelli eventualmente riconosciuti dal Corso di SFP di provenienza. Il Collegio dei docenti potrà inoltre prendere in considerazione eventuali esami sostenuti in precedenti percorsi universitari, documentati all'atto di richiesta di trasferimento, che saranno valutati secondo le specifiche politiche di riconoscimento adottate dal Corso di studio.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula e piani di studio individuali.

Gli iscritti che sono maestri di ruolo o maestri in supplenza annuale potranno valorizzare il proprio ambito lavorativo sia ai fini del riconoscimento parziale del tirocinio (si veda regolamento apposito), sia attraverso l'accoglienza di colleghi studenti per lo svolgimento delle attività laboratoriali secondo la forma del peer tutoring, sia attraverso la partecipazione attiva ai laboratori non ordinamentali ma comunque annessi agli insegnamenti in qualità di tutor. Tale ultima opzione è riservata anche agli studenti che vantino particolari competenze didattico-disciplinari.

E' prevista a cura di ciascuno studente la redazione in itinere di un Portfolio personale dello studente e della studentessa universitaria, redatto secondo il format reperibile in piattaforma didattica a distanza e per la cui compilazione è prevista la consulenza dei tutor e la collaborazione dei docenti. Il Portfolio diviene una garanzia del fatto che tutti i docenti hanno la responsabilità di far completare questo strumento con la documentazione relativa alle elaborazioni didattiche collegate ai propri insegnamenti. Il Portfolio costituirà argomento di valutazione per la prova finale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico è allegato al Regolamento didattico – parte didattica. L'impianto del corso prevede lezioni teoriche (con annesse attività laboratoriali), laboratori ordinamentali e attività di tirocinio. Agli insegnamenti è attribuito il numero di crediti formativi universitari (cfu) stabiliti nel piano didattico. Ogni cfu corrisponde all'impegno richiesto allo studente in ragione di 25 ore (di cui 6 ore di lezioni teoriche e le rimanenti articolate in attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni e in studio individuale). Le attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni sono organizzate dal consiglio di corso di studi e prevedono anche analisi riflessive, comparative e interdisciplinari su osservazioni condotte nelle scuole, sulla base di materiali/orientamenti specifici forniti dai docenti nei loro insegnamenti.

Per i cfu di Laboratorio ordinamentale, l'impegno richiesto è di 9 ore d'aula, a frequenza obbligatoria, più attività laboratoriali individuali o di gruppo articolate come sopra indicato. L'idoneità di laboratorio è ottenuta con l'assolvimento della presenza per almeno il 75% delle ore previste e con la positiva partecipazione alle attività, determinata secondo i criteri che di volta in volta verranno illustrati dal docente responsabile dell'insegnamento correlato, insieme ai tutor responsabili delle attività laboratoriali stesse. La lingua di insegnamento è di norma l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I tirocini prevedono frequenza obbligatoria secondo le modalità indicate nella Guida operativa per il tirocinio del Corso di laurea. I laboratori ordinamentali prevedono la frequenza obbligatoria. Le propedeuticità sono dettate dalla sequenzialità dell'insegnamento. L'ottenimento dell'idoneità di



laboratorio è condizione necessaria e preliminare allo svolgimento del relativo esame di insegnamento.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento. I programmi degli insegnamenti sono consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze umane e sociali.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte pari a 8 cfu complessivi purché coerenti con il progetto formativo. Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Il Consiglio di Corso di studio indica un insieme di attività già dichiarate coerenti con il piano di studio. La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio. Il Corso di studio incentiverà (con particolare riguardo alle scelte libere del III anno di Corso) la padronanza anche elementare di una seconda lingua Comunitaria in vista degli scambi Erasmus e delle convenzioni per lo svolgimento di parte del tirocinio o di altre attività formative svolte all'estero concordate in modo personalizzato con il proprio tutor e con il docente referente per l'internazionalizzazione.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati. Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Si vedano le specifiche indicate a riguardo nell'art. 1.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso valuta le richieste di riconoscimento. Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.



La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. L'Università prevede forme di riconoscimento dell'attività lavorativa svolta dallo studente in qualità d'insegnante anche a tempo determinato.

Art. 10 Tirocinio curricolare

Il tirocinio è parte integrante del percorso curricolare dello studente. La realizzazione avviene con le procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per tirocini e dal presente Regolamento di Corso di Studi nonché secondo quanto indicato nel Regolamento dedicato al Tirocinio che è parte integrante del regolamento di Corso di Studi, e secondo le linee indicate nella Guida operativa per il tirocinio del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Le attività di tirocinio si distinguono in tirocinio diretto (nelle scuole dell'infanzia e primaria) e in tirocinio indiretto (incontri di confronto riflessione, orientamento e verifica all'interno del gruppo di studenti) condotto dai tutor coordinatori (insegnanti distaccati presso l'Ateneo). La rilettura critica e documentata della relazione redatta e consegnata a conclusione del tirocinio può diventare argomento di prova finale.

Art. 11 Esami sovranumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio. Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 40 cfu ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Il corso magistrale si conclude con la discussione della tesi di laurea e della relazione finale di tirocinio che, unitariamente, costituiscono esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'elaborazione della tesi di laurea sarà condotta sotto la responsabilità di un relatore che può essere un professore di I o II fascia, un ricercatore o un professore a contratto, appartenenti al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali o di altro Dipartimento. La tesi di laurea è concordata dallo studente con il relatore. Per garantire la caratteristica abilitante del corso di studi nella discussione della tesi di laurea verrà richiesto al candidato di affrontare una situazione di compito didattico che riproduca le specificità professionali affrontate dal docente di scuola dell'infanzia e primaria. In sede di discussione della tesi finale inoltre lo studente è tenuto a presentare il Portfolio personale compilato nei cinque anni di corso, revisionato alla luce delle maturazioni nel frattempo intervenute sottolineandone le congruenze con la tesi elaborata. La Commissione, preso in esame il curriculum del candidato e considerata la qualità della tesi finale e della discussione che ne è seguita, esprime in centodecimi la valutazione complessiva, procedendo infine alla proclamazione e al conferimento del titolo. Per tutto ciò che attiene alla prova finale, alle sue caratteristiche e alle modalità di svolgimento si rinvia al Regolamento prove finali/Tesi deliberato dal Dipartimento.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Bergamo, 3.7.2019

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
F.to Remo Morzenti Pellegrini